

# FISCO PRATICO

## magazine

**Sintesi Srl**

38100 Trento Via Alto Adige 170  
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Maggio 2009**

Anno VI  
N. 5

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Maggio 2009

**18 maggio**  
Lunedì

- Versamento **Iva** mese di aprile
- Versamento **Iva** relativa al I trimestre
- Versamento **ritenute** fiscali relative a somme corrisposte nel mese di aprile
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori relativi a compensi corrisposti nel mese di aprile
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle **dichiarazioni d'intento** ricevute nel mese di aprile
- Versamento **Ires e Irap** da parte di **soggetti Ires** con periodo d'imposta chiuso il **30 novembre**
- **Versamento contributi INPS fissi artigiani e commercianti**

**20 maggio**  
Mercoledì

- Presentazione o invio Elenchi Intra mese di **aprile**
- **Enasarco**: versamento dei contributi relativi al I trimestre, da parte della casa mandante

### Sommario

- Pag. 1 ..... Scadenze del mese
- Pag. 2 ..... Iva per cassa
- Pag. 3 ..... Contabilità informatica
- Pag. 4 ..... Accertamenti 2009

# FISCO PRATICO magazine

## Maggio 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### Iva per cassa

#### Iva per cassa

(Art. 7, DL n. 185/2008 - DM 26.3.2009)

I contribuenti che hanno un volume d'affari 2008 non superiore a Euro 200.000 dal 28.4.2009 possono determinare l'iva dovuta al momento del pagamento della fattura. Prima tale differimento era previsto solo per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, università, ospedali, ecc.. In caso di inizio attività si deve considerare il volume d'affari presunto.

#### Soggetti ammessi

Le nuove disposizioni non possono essere applicate nei seguenti casi:

- il cedente del bene o il prestatore del servizio rientra in un **regime speciale Iva** (agricoltura; sali e tabacchi, fiammiferi; editoria, telefonia pubblica, documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggi, agriturismo, vendite a domicilio, beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o collezione, vendite all'asta oggetti d'arte, antiquariato o da collezione)
- l'acquirente o il committente assolve l'Iva mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (**reverse charge**);
- l'acquirente o il committente è un **soggetto privato**.

#### Enti non commerciali

Gli enti non commerciali in possesso della partita Iva possono usufruire del differimento dell'Iva al momento del pagamento anche per gli acquisti di beni o servizi da destinare **promiscuamente** all'attività commerciale e all'attività istituzionale.

#### Opzione per il differimento

L'opzione per il differimento dell'esigibilità dell'Iva è esercitata all'atto dell'emissione della fattura mediante l'indicazione di una annotazione: "**Operazione con imposta ad esigibilità differita**, ex art. 7, DL n. 185/2008".

In assenza di tale indicazione l'Iva va intesa ad esigibilità immediata.

L'applicazione di tale disciplina è **facoltativa** e può essere effettuata per ogni singola operazione.

**Dopo un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione, l'Iva è comunque esigibile, salvo che, l'ac-

quirente o il committente, prima di tale termine, sia sottoposto a procedure concorsuali od esecutive.

#### Rateazioni

In caso di pagamenti frazionati di una fattura emessa con Iva esigibilità differita, l'esigibilità si verifica pro quota al momento di ciascun pagamento. Pertanto l'Iva deve essere calcolata nella liquidazione periodica in base alla **proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo** dell'operazione.

Anche per l'acquirente e per il committente la **detrazione dell'Iva** è possibile per la parte pagata al soggetto che ha emesso la fattura.

#### Registrazioni

Le fatture **devono essere annotate** nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine progressivo di numerazione.

L'Iva tuttavia **non deve essere conteggiata a debito** nella liquidazione sulla base delle annotazioni effettuate, bensì al pagamento del corrispettivo.

#### Superamento del limite

Le disposizioni relative al differimento dell'Iva cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è **superato il limite di Euro 200.000** di volume d'affari.

#### Detrazione Iva

Il differimento dell'esigibilità dell'Iva comporta che l'Iva stessa, in presenza della predetta annotazione, può essere detratta **solo dopo aver effettuato il pagamento dell'importo**.

La fattura deve essere annotata nel registro degli acquisti.

#### Controlli richiesti

L'applicazione del regime in oggetto richiede:

- un controllo delle **movimentazioni finanziarie** (incassi/pagamenti)
- la contemporanea gestione di due diverse tipologie di fatture: ad **esigibilità immediata e differita**.
- un controllo continuo del **volume d'affari** in corso d'anno per il soggetto che emette la fattura.

# FISCO PRATICO magazine

## Maggio 2009

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Tenuta informatica delle scritture contabili

#### Tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese previste dal cod. civ.

(Art. 2215-bis cc)

I libri, i repertori e tutti i documenti obbligatori **possono essere formati e tenuti su supporto informatico**.

I dati contenuti nei documenti devono essere **accessibili liberamente** e, dunque, consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto obbligato alla tenuta della contabilità.

Le informazioni contenute nei documenti costituiscono informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, **riproduzioni e copie** per gli usi consentiti dalla legge.

Essi hanno **efficacia probatoria** (Artt. 2709 e 2710 cc.).

#### Obbligo di conservazione

(art. 2220 c.c.)

Le scritture devono essere **conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione**.

Per lo stesso periodo si devono conservare le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e documenti possono essere conservati sotto forma di **registrazioni su supporti di immagini**, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

L'obbligo di conservazione vale sia per le scritture **obbligatorie** che per quelle **facoltative** e permane a carico dell'imprenditore anche dopo la cessazione dell'impresa.

La tenuta delle scritture contabili con sistemi meccanografici è considerata, a tutti gli effetti di legge, regolare in difetto di trascrizione su supporto cartaceo.

Le scritture e i documenti sono: libro giornale, libro inventari, libri sociali, fatture, registri IVA e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa.

#### Bollatura informatica

Sono state previste **nuove modalità di bollatura e vidimazione** per i **libri informatici**.

Le nuove disposizioni normative per attestare la regolarità dei documenti e delle scritture contabili, in caso di tenuta informatica degli stessi, sono assolute, con **cadenza trimestrale** (con riferimento alle registrazioni dei tre mesi precedenti), mediante apposizione di **marca temporale e firma digitale** dell'imprenditore o di altro soggetto delegato.

#### Imposta di bollo

- 1) l'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento da eseguirsi con le seguenti modalità. Il contribuente presenta all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con l'indicazione del **numero presuntivo** degli atti, dei documenti e dei registri che saranno emessi durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi del pagamento dell'imposta;
  - 2) **entro il mese di gennaio dell'anno successivo** deve essere presentata una comunicazione con l'indicazione del numero dei documenti informatici formati nell'anno precedente e gli estremi del pagamento dell'eventuale differenza dell'imposta, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione è preso a base per l'acconto dell'imposta per l'anno in corso;
  - 3) l'imposta su libro giornale e sul libro degli inventari, tenuti su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta nella misura di **Euro 14,62 ogni 2500 registrazioni** o frazioni di esse, pagata nei modi sopra indicati.
- Per registrazione si deve intendere ogni singolo accadimento contabile indipendentemente dal numero di righe di dettaglio:
- **nel libro giornale**, per registrazione si intende ogni operazione economica, rilevata in partita doppia, a prescindere dal numero delle righe di dettaglio trasmesse.
  - **nel libro degli inventari** per accadimento si intende la registrazione relativa ad ogni singolo cespite, nonché la registrazione della nota integrativa.

# FISCO PRATICO

## magazine

**Maggio 2009**

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Lotta all'evasione 2009

#### **Contrasto all'evasione:**

#### **indirizzi operativi 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi per l'**attività lotta all'evasione per l'anno 2009**, con l'obiettivo di recuperare quanto sottratto indebitamente al fisco e di incrementare il gettito da versamenti spontanei (CM 13/E/2009).

Le situazioni che verranno prese di mira in modo particolare sono le seguenti.

- 1) **Accertamento sintetico e residenze fittizie**: saranno verificate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di lusso, per individuare i contribuenti con **capacità di spesa più elevata** rispetto a quella dichiarata; è considerato in modo più severo, con l'apporto dei Comuni, il contrasto alle residenze fittizie nei Paesi fiscali;
- 2) **Compensazioni con crediti inesistenti**: saranno eseguiti controlli sostanziale e **interventi specifici**. Riguarderanno ad es., società:
  - che non presentano dichiarazione o
  - per le quali il legale rappresentante e / o l'assetto societario sono riconducibili a persone fisiche coinvolte in precedenti frodi o comunque nullatenenti o con redditi irrisori;
- 3) **Regimi fiscali agevolati**: saranno effettuate analisi di rischio, per scoprire imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili;
- 4) **Imprese di grandissime dimensioni**: saranno analizzati, a livello personalizzato, i rischi legati
  - 5) **Frodi**: sono istituiti l'ufficio centrale Antifrode e uffici dedicati in 9 direzioni regionali.
  - 6) **Imprese e professionisti di grandi dimensioni**: trattasi di soggetti con volume d'affari Iva, ricavi o compensi non inferiore a Euro 100 milioni ; saranno esaminati dalle direzioni regionali in particolare per quanto riguarda i crediti usati in compensazione;
  - 7) **Imprese di medie dimensioni**: sono predisposte metodologie di analisi dei rischi di evasione ed elusione sempre più sofisticate e incisive;
  - 8) **Studi di settore e indagini finanziarie per imprese minori e autonomi**: saranno effettuate verifiche e analisi mirate e particolarmente selettive, al fine di esaminare i principali rischi di evasione e di elusione;
  - 9) **Definizione veloce dell'accertamento**: saranno sempre più utilizzati gli **strumenti di definizione rapida** del contenzioso con il contribuente al fine di evitare il contenzioso avanti le Commissioni tributarie, per riscuotere le somme dovute in tempi più rapidi;
  - 10) **Risultati rapidi e concreti**: gli accertamenti saranno effettuati con l'intento per concretizzare velocemente l'azione di accertamento.